

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 755 DEL 13/05/2022

OGGETTO

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TRISSINO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (EX L. R. N. 20/2001 E S.M.I.) - RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 750/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“Con L.R. 16.8.2001 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione del Veneto ha istituito la figura dell’Operatore Socio Sanitario, prevedendo le competenze professionali, le attività ed i contesti operativi, ed ha definito le modalità organizzative e gestionali dei relativi corsi di formazione.

Sulla base della citata L.R. 20/2001 e del fabbisogno annualmente rilevato vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta Regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la realizzazione di tali iniziative formative da parte degli Organismi di formazione, accreditati ai sensi della L.R. 19/2002.

In attuazione di tali disposizioni e allo scopo di regolamentare l’accesso in tirocinio degli studenti dei Corsi OSS presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale, in relazione alla delicatezza dell’assistenza e delle prestazioni sanitarie erogate nelle unità operative coinvolte, con Decreto n. 21 dell’1 Marzo 2017 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, è stata approvata la Direttiva per l’organizzazione presso le Aziende ed Enti del S.S.R. delle attività di tirocinio previste dal Corso per Operatore Socio Sanitario.

Con D.G.R. n. 1124 del 06 Agosto 2020 la Regione del Veneto ha approvato l’avviso pubblico e la direttiva per la presentazione dei progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021.

Con successivo Decreto Regionale, n. 747 del 23 Settembre 2020, Allegato A8, è stata data attuazione all’avvio dei citati progetti formativi, per il biennio 2020/2021, nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS 8 Berica, la cui programmazione, per alcuni di essi, è attualmente in fase di svolgimento.

Con D.G.R. n. 1253 del 14.09.2021 la Regione del Veneto ha approvato l’avviso pubblico e la direttiva per la presentazione di ulteriori progetti formativi per il biennio 2021/2022, con successivi Decreti Regionali, n. 1129 del 07.10.2021 e n. 1217 del 29.10.2021, sono stati approvati gli elenchi dei corsi autorizzati.

Con Decreto Regionale n. 355 dell’11 04 2022 è stato rimodulato il monte ore complessivo dei tirocini dei percorsi formativi per OSS, di cui alla D.G.R. appena citata.

Alla luce di tale rimodulazione, il piano studi prevede un tirocinio così ripartito: n. 80 ore in Unità operative di degenza ospedaliera e/o strutture intermedie (Ospedali di comunità, Unità riabilitative, Hospice); n. 280 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; n. 160 ore suddivise in due esperienze di n. 80 ore ciascuna, presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, assistenza domiciliare o comunità alloggio, salute mentale e dipendenze, integrazione sociale e scolastica.

Ciò premesso, la Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Trissino in qualità di organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto (Cod. Ente 3558), titolare di Corsi per Operatore Socio Sanitario, ha chiesto, con nota del 28.03.2022, prot. n. 33517, il rinnovo della convenzione, scaduta il 16 Aprile 2022, per lo svolgimento di attività di tirocinio dei propri iscritti presso le strutture di questa Azienda.

Considerato quanto disposto dalle Deliberazioni Regionali e relativi Decreti attuativi sopra richiamati, si propone il rinnovo della convenzione con la Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Trissino, per attività di tirocinio di allievi di Corsi OSS (Operatore Socio-Sanitario) autorizzati dalla Regione del Veneto, nel testo allegato (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Trissino, per lo svolgimento di attività di tirocinio di allievi di Corsi OSS (Operatore Socio-Sanitario ex L.R. 20/2001 e sue s.m.i.) autorizzati dalla Regione del Veneto nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica, nel testo allegato (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(L. 196/97, D.M. 142/98, L.R. 20/2001 s.m.i.)**

TRA

L'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Vicenza Viale F. Rodolfi, 37, C.F. e P.I. 02441500242, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda (di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**")

E

Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale, con sede in Trissino VI, Via Giovanni XXIII, n. 2, cod. fiscale 03234820243, PEC cfptrissino@pec.it rappresentato dal legale rappresentante Aldo Peruffo in qualità di Presidente, quale ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione Superiore, più specificatamente nell'attuazione di corsi a qualifica per Operatori Socio Sanitari (di seguito denominato "**Soggetto Promotore**")

si stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di periodi di tirocinio guidato da parte di allievi che partecipano ai corsi per Operatori socio sanitari di cui alla Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), legge 24 giugno 1997, n. 196 e al successivo Regolamento attuativo D.M. n.142/1998, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che la Regione del Veneto, con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. ha individuato la figura e il profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario;
- che con DGR n. 3911 del 31.12.2001 è stato regolamentato il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario che è sinteticamente così strutturato:
 - durata del corso fino a diciotto mesi, per un monte ore complessivo non inferiore a 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 ore di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario;
- che la Giunta Regionale del Veneto, con propri decreti, sulla base del fabbisogno determinato annualmente ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi che sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;
- che con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 21 dell'1 marzo 2017 è stata approvata la "Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale delle attività di tirocinio previste dal corso per Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 20/2001 s.m.i.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture territoriali e ospedaliere i soggetti in tirocinio di formazione afferenti ai corsi OSS del Soggetto Promotore.

Art. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor e del Responsabile aziendale;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 3

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale (www.aulss8.veneto.it).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Il tirocinante, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e sue s.m.i., art. 2, comma 1, lettera a), è equiparato al personale dipendente.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 5

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi

produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 6

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, l'obbligo della formazione in materia di sicurezza risulta assolto, in quanto i contenuti previsti rientrano nel piano studi del corso OSS, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante.

Art. 7

L'accettazione degli allievi tirocinanti avverrà in accordo con il referente organizzativo aziendale per i tirocini dei Corsi OSS individuato dal Soggetto Ospitante, compatibilmente con le esigenze organizzative assistenziali del Soggetto Ospitante ed in armonia con gli obiettivi formativi previsti dal programma di studi.

Art. 8

Per i periodi di durata del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, impianti, locali, attrezzature e il proprio personale per la formazione degli allievi nell'espletamento delle mansioni concordate tra responsabili dei corsi e i tutors che verranno individuati a seconda dell'intervento di tirocinio formativo.

Art. 9

Gli allievi non potranno essere adibiti a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre a quelle strettamente necessarie al conseguimento del livello professionale previsto dal progetto formativo concordato.

Art. 10

La presenza di ogni singolo allievo sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi sugli appositi libretti di presenza, forniti dal Soggetto Proponente, vidimati preventivamente e sottoscritti, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta, dal tutor/operatore guida incaricato dal Soggetto Ospitante.

Art. 11

Durante lo svolgimento del tirocinio il Responsabile del corso del Soggetto Promotore manterrà costanti rapporti con i tutors preposti e gli allievi, inoltre, verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza; qualora si verificassero inadempienze gravi il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al tutor incaricato dal Soggetto Promotore.

Art. 12

La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha la durata di tre anni. Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60gg. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 13

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131 26/4/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge 21 maggio 2021 art. 10 bis.

Art. 14

La presente convenzione è sottoscritta in unico originale, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Giuseppina Bonavina

Per La Fondazione *Casa della Gioventù*

IL PRESIDENTE
Aldo Peruffo